

# Piano settoriale elettrodotti (PSE)

---

Rapporto esplicativo alla parte concettuale, 21.06.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

**Ufficio federale dell'energia UFE**

**Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE**

**Nota editoriale****Editore**

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)  
Ufficio federale dell'energia (UFE), Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

**Citazioni**

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC:  
Piano settoriale elettrodotti, Berna

**Ordinazioni**

Internet: [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch)

Titolo dell'edizione francese: Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (PSE)

Titolo dell'edizione tedesca: Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL)

06.2023

# Indice

<b>1. Oggetto, motivi e svolgimento della rielaborazione</b>	<b>4</b>
1.1 Oggetto e motivi della rielaborazione	4
1.2 Svolgimento della rielaborazione e collaborazione	4
<b>2. Risultati dell'audizione dei Cantoni e della partecipazione della popolazione</b>	<b>6</b>
2.1 Osservazioni generali e proposte	6
2.2 Pareri sul capitolo 1: Scopo e funzione del piano settoriale	8
2.3 Pareri sul capitolo 2: Situazione iniziale	11
2.4 Pareri sul capitolo 3: Principi concettuali per i progetti	13
2.5 Pareri sul capitolo 4: Utilizzo del piano settoriale	20

## Allegato

Elenco dei pareri pervenuti nel quadro della procedura di audizione e partecipazione

# 1. Oggetto, motivi e svolgimento della rielaborazione

## 1.1 Oggetto e motivi della rielaborazione

I piani settoriali, disciplinati dall'articolo 13 LPT<sup>1</sup> e dagli articoli 14–23 OPT<sup>2</sup>, permettono alla Confederazione di soddisfare le esigenze legali di pianificare e di coordinare i suoi compiti d'incidenza territoriale, e di risolvere in maniera adeguata i problemi, sempre più complessi, legati all'adempimento di compiti o alla realizzazione di progetti di interesse nazionale. Nell'ambito delle concezioni e dei piani settoriali la Confederazione mostra come prevede di adempiere ai suoi compiti in un ambito settoriale o tematico e precisa gli obiettivi che vuole conseguire e le condizioni o esigenze che intende rispettare.

Il piano settoriale elettrodotti (PSE) è lo strumento di pianificazione e coordinamento della Confederazione per l'infrastruttura della rete elettrica al livello di rete ad altissima tensione. Esso è vincolante per le autorità ed è costituito da una parte concettuale e da una parte contenente le schede di coordinamento; queste ultime fungono da base per la successiva procedura di approvazione e non sono un elemento integrante della parte concettuale.

La parte concettuale risale al 2001; da allora le basi legali nel settore delle reti elettriche hanno subito cambiamenti radicali. Per esempio, nel 2008 è entrata in vigore la legge federale sull'approvvigionamento elettrico che assegna alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) il compito di vigilare sui gestori di rete. Nel 2009 Swissgrid, in qualità di società nazionale di rete, ha assunto l'esercizio della rete di trasporto, di cui è unica proprietaria dal 2013. E infine nel 2019, con la Strategia Reti elettriche, sono state introdotte altre disposizioni rilevanti ai fini del PSE, tra cui la nuova procedura del piano settoriale suddivisa in due fasi o il nuovo processo di sviluppo della rete. Parallelamente sono state elaborate anche altre nuove basi, per esempio il Progetto territoriale Svizzera.

Affinché il PSE possa continuare a fungere da documento guida per la ponderazione degli interessi nell'ambito dei progetti concernenti l'infrastruttura della rete elettrica, è necessaria una rielaborazione radicale della parte concettuale. Inoltre, l'articolo 17 OPT impone un riesame periodico e l'eventuale adattamento dei piani settoriali.

## 1.2 Svolgimento della rielaborazione e collaborazione

### 1.2.1 Collaborazione secondo l'articolo 18 OPT

L'UFE ha aggiornato e rielaborato globalmente la parte concettuale. Nella stesura della prima bozza, è stata coinvolta anche la società nazionale di rete nel quadro della consultazione delle parti interessate. Nella primavera 2021, antecedentemente alla prima procedura di partecipazione interna all'Amministrazione, sono state coinvolte anche la Conferenza sull'assetto del territorio (CAT) e la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC). In tale occasione sono stati presentati i contenuti della parte concettuale ed è stata data l'opportunità di esprimere un parere; in quella fase alla cerchia dei destinatari si sono aggiunti la Commissione federale dell'energia elettrica e i rappresentanti permanenti delle organizzazioni di protezione dell'ambiente nel gruppo di accompagnamento. Dalla consultazione sono emersi complessivamente riscontri positivi e proposte di miglioramenti puntuali della bozza.

### 1.2.2 Procedura di partecipazione

Nel quadro della procedura di partecipazione, svoltasi dal 21 maggio al 10 giugno 2021, sono stati sentiti tutti gli Uffici federali rappresentati nella CAT. Gli Uffici sono stati invitati a esprimere un parere e in particolare a segnalare eventuali contraddizioni rispetto alle proprie concezioni e pianificazioni (art. 13 LPT). I

<sup>1</sup> Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700)

<sup>2</sup> Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1)

pareri pervenuti, complessivamente positivi, hanno condotto a loro volta ad alcuni adattamenti, seppure non di grande rilevanza; tutte le divergenze sono state appianate.

### **1.2.3 Audizione dei Cantoni e partecipazione della popolazione ai sensi dell'articolo 19 OPT**

L'audizione dei Cantoni e la partecipazione della popolazione si sono svolte dal 30 novembre 2021 al 17 marzo 2022. I Cantoni sono stati invitati in particolare a indicare nel loro parere eventuali contraddizioni in relazione alla loro pianificazione direttrice cantonale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 OPT. Altri gruppi d'interesse del settore ambientale, territoriale, energetico ed elettrico nonché l'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione delle città svizzere e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna sono stati invitati a esprimere direttamente un parere nel quadro della procedura di partecipazione.

Nel quadro dell'audizione e della partecipazione pubblica, a cui hanno aderito 25 Cantoni, 2 commissioni, 8 organizzazioni e associazioni nonché Swissgrid, sono pervenuti 36 pareri (cfr. allegato 1).

Il capitolo 2 del presente rapporto riporta le obiezioni e le proposte emerse durante l'audizione e la partecipazione pubblica, se sono state o meno prese in considerazione e per quali motivi.

### **1.2.4 Consultazione degli Uffici**

Nella seconda consultazione interna all'Amministrazione svoltasi dal 27 giugno al 15 luglio 2022 gli Uffici federali hanno verificato che la revisione della parte concettuale fosse conforme agli obiettivi e ai principi della loro pianificazione settoriale e che non vi fossero contraddizioni in relazione alle concezioni e ai piani settoriali secondo l'articolo 13 LPT. Alla presente consultazione hanno partecipato i seguenti Uffici: Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale dell'armamento, Ufficio federale della protezione della popolazione, Ufficio federale dell'ambiente, Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale della cultura, Ufficio federale dello sport, Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale di giustizia, Cancelleria federale, Ufficio federale dell'agricoltura, Commissione federale dell'energia elettrica, Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, Consiglio dei PF, Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno, Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Ufficio federale di topografia.

### **1.2.5 Possibilità di esprimere un parere secondo l'articolo 20 OPT**

Prima dell'adozione da parte del Consiglio federale, i Cantoni sono stati nuovamente invitati a verificare se la parte concettuale rielaborata presentasse contraddizioni in relazione alla pianificazione direttrice cantonale (art. 20 OPT). La consultazione si è svolta dal 2 al 24 marzo 2023. Hanno espresso un parere i seguenti Cantoni: AG, BE, BL, BS, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.

Nessun Cantone ha richiesto una procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 20, capoverso 2, OPT.

## 2. Risultati dell'audizione dei Cantoni e della partecipazione della popolazione

### 2.1 Osservazioni generali e proposte

La bozza della parte concettuale del PSE riveduta è stata rielaborata in base ai risultati dell'audizione e della partecipazione.

In generale è accolto con favore l'adattamento della parte concettuale alle mutate condizioni quadro. La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio SL-FP condivide pienamente l'adattamento e considera le regole procedurali del piano settoriale elettrodotti adeguate, opportune e mirate. I Cantoni GR, SO, VD e ZH, Regionalplanung Winterthur und Umgebung RWU e l'Associazione mantello dei gestori svizzeri di reti elettriche (DSV) approvano in particolare la procedura suddivisa in due fasi con zona di pianificazione e corridoio di pianificazione. Il Cantone SG condivide la rappresentazione adottata dell'assegnazione dei ruoli e i partecipanti alla procedura del piano settoriale nonché la collaborazione con i Cantoni. Il Cantone NW condivide tutti i principi generali e il Cantone UR i principi concernenti la protezione dei terreni agricoli e la compensazione dell'inevitabile utilizzo di superfici per l'avvicendamento delle colture nonché le infrastrutture multifunzionali.

I Cantoni BE, OW, SZ, TG e UR, AG Berggebiete e il Gruppo svizzero per le regioni di montagna accolgono con favore soprattutto il maggior valore attribuito ai progetti di raggruppamento; al fine di riconoscere la priorità a tali progetti vengono proposti alcuni adattamenti dei principi generali. Il Cantone SG e la regione Zürichsee-Linth propongono di raggruppare le linee lungo le infrastrutture di trasporto e di posare cavi sotterranei perlomeno nelle aree insediative.

Diversi Cantoni criticano il fatto che agli stadi di coordinamento stabiliti dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio sia attribuito un altro significato e quindi siano applicati in modo diverso.

L'AES e Swissgrid ritengono necessario accelerare e semplificare ulteriormente le procedure e risolvere i conflitti d'interesse possibilmente ad un livello sovraordinato.

Alcuni partecipanti – in particolare Swissgrid – suggeriscono di rielaborare lo schema di valutazione per gli elettrodotti che non tiene sufficientemente conto di alcuni aspetti tecnici, soprattutto del comportamento dinamico della rete (elevato grado di cablaggio in una determinata regione). Per quanto riguarda i costi, ritengono andrebbero considerati anche i successivi costi d'esercizio («analisi del ciclo di vita»).

I Cantoni BS, GL, GR, FR, NW, OW, SG, SZ, TG e UR non rilevano alcuna contraddizione rispetto ai loro piani direttori cantonali.

La seguente tabella presenta in modo dettagliato le proposte generali concernenti la parte concettuale.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Le informazioni riguardanti gli insediamenti e gli edifici da proteggere nonché le vie di comunicazione storiche (IVS) devono essere considerate prima di ogni progetto, affinché non emergano conflitti tra le varianti di corridoio e la protezione del patrimonio culturale. Aggiunta di un corrispondente punto.	– Cantone FR	Proposta parzialmente accolta. Testo integrato di conseguenza al punto 3.3.2.b.
Considerare la possibilità dei cavi subacquei nella scelta della tecnologia.	– Cantone NE – Cantone OW	La proposta è superflua: i cavi subacquei sono già compresi nel termine «cavi».

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Introdurre un principio generale secondo cui tutti gli elettrodotti nuovi e, a lungo termine, anche gli elettrodotti esistenti, siano interrati, perlomeno se attraversano aree insediative nonché insediamenti e paesaggi sensibili.	– Verein Region Zürichsee-Linth	Proposta respinta. Ai sensi dell'articolo 15/capoverso 3 LIE <sup>3</sup> il Consiglio federale determina la tecnologia di trasporto da impiegare nella rispettiva procedura del piano settoriale. Di conseguenza non è possibile determinare la tecnologia in modo generalizzato, senza tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso.
Attribuire una ponderazione maggiore al cablaggio, affinché i progetti di linee necessari a garantire l'approvvigionamento elettrico possano essere realizzati puntualmente.	– Cantone LU	Proposta respinta. Ai sensi dell'articolo 15/capoverso 4 LIE la scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando l'impatto sul territorio e sull'ambiente, gli aspetti tecnici e l'economicità. La ponderazione degli interessi viene effettuata nel singolo caso concreto. Attribuire a priori una ponderazione maggiore a un singolo aspetto contraddice il principio della ponderazione generale degli interessi.
Inserire il riferimento alle pertinenti disposizioni della LPT e della OPT, in particolare nei punti 1.2.1, 2.4.1 e 3.2.	– Cantone AG	Proposta parzialmente accolta. Testo adattato nei corrispondenti punti.
Nel quadro dello sviluppo della rete strategica degli elettrodotti e della pianificazione settoriale verificare periodicamente se e come la rete strategica esistente possa essere ottimizzata in relazione al suo impatto sul territorio e sull'ambiente.	– Cantone BE	Proposta respinta, poiché lo sviluppo della rete strategica avviene al di fuori della procedura del piano settoriale. È nell'ambito della pianificazione di rete che si decide se e in che misura le linee debbano essere smantellate o modificate. Ai sensi dell'articolo 9/capoverso 2 LAEI <sup>4</sup> i Cantoni possono presentare le proprie proposte nel quadro della pianificazione di rete. L'impatto concreto delle singole linee sul territorio e sull'ambiente non può essere considerato nell'ambito del processo per la pianificazione di rete, ma viene esaminato nella successiva procedura del piano settoriale.
Contemplare la possibilità che nel piano settoriale anche i Cantoni possano prendere l'iniziativa affinché per una linea aerea esistente sia elaborata una variante di linea o una variante interrata. Un simile tracciato deve essere inserito, perlomeno sotto forma di informazione preliminare, nel piano settoriale come variante delle autorità.	– Cantone ZG	Proposta respinta. L'inserimento nel piano settoriale come informazione preliminare presuppone che sia stata confermata la necessità di un progetto (art. 1 c OPIE <sup>5</sup> ). La determinazione di tale necessità non è oggetto della pianificazione direttrice cantonale. Inoltre, nel quadro della pianificazione direttrice cantonale è possibile riservare una determinata superficie per un possibile tracciato futuro della linea. Tuttavia nel piano direttore cantonale deve essere chiaramente indicato che si tratta di una superficie riservata e che la pianificazione del progetto di costruzione riguardante linee elettriche compete esclusivamente alla Confederazione (cfr. bozza per la consultazione dello strumento di lavoro «Concezioni e piani settoriali della Confederazione», novembre 2021).
Nell'individuazione di nuovi corridoi deve essere valutata l'intera rete collegata (compresi i livelli di rete inferiori); in particolare, se possibile, occorre puntare sulla riorganizzazione e sullo smantellamento delle linee che	– Cantone TI	Proposta respinta. L'obbligo del piano settoriale è limitato alle linee del livello di rete 1 e non riguarda le linee delle reti di distribuzione. Di conseguenza la Confederazione, nel quadro della pianificazione settoriale, non ha alcuna possibilità

<sup>3</sup> Legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0)

<sup>4</sup> Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAE; RS 734.7)

<sup>5</sup> Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25)

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
hanno raggiunto la fine dell'usuale durata di vita e non sono più necessarie.		di modificare la pianificazione delle linee delle reti di distribuzione, eccetto in casi concreti in cui risultati indispensabile per ragioni pianificatorie. Tuttavia i gestori di rete, insieme al Cantone e alla società nazionale di rete, possono elaborare proposte per migliorare l'infrastruttura di rete che fungano anche da base per l'ulteriore pianificazione nella successiva procedura del piano settoriale.
Elaborare una procedura standard per gestire i progetti di raggruppamento.	– AG Berggebiet – SAB	Proposta respinta. La possibilità di un raggruppamento viene esaminata nel quadro della pianificazione settoriale in ogni singolo caso (cfr. schema di valutazione, punto 2, pilastro «Raumentwicklung», e «Handbuch zum Bewertungsschema» punto 3.1.1 e 5.1.1). Una procedura standard non è considerata opportuna.
Verificare le sinergie tra le due fasi della procedura «pianificazione settoriale» e «indagine preliminare OEIA». Accertare i possibili vantaggi e svantaggi di un'integrazione dell'indagine preliminare OEIA nella pianificazione settoriale.	– Cantone BE	La proposta è superflua: la verifica del pilastro «Ambiente» comprende già l'esame degli aspetti ambientali. A livello qualitativo questa verifica corrisponde all'indagine preliminare OEIA.

Nei seguenti punti da 2.2 a 2.5 sono documentate le obiezioni e le proposte emerse durante l'audizione e la partecipazione pubblica, se sono state o meno prese in considerazione e per quali motivi.

## 2.2 Pareri sul capitolo 1: Scopo e funzione del piano settoriale

### 2.2.1 Punto 1.1: Premessa

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Integrare questo punto: oltre alle attuali disposizioni politiche e di pianificazione a livello federale, il PSE deve tenere conto anche delle disposizioni dei Cantoni (piani direttori cantonali, art. 17 cpv. 1 OPT). Inserire nell'elenco anche i piani direttori cantonali approvati dalla Confederazione.	– Cantone ZG	La proposta è superflua: il rapporto con i piani direttori cantonali è già trattato al punto 1.5.3.a.
Citare la Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) tra le disposizioni politiche e di pianificazione a livello federale.	– Cantone TI – Cantone VS	Proposta accolta.

### 2.2.2 Punto 1.2: Basi legali

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Considerare nella ponderazione degli interessi le disposizioni cantonali, concernenti per esempio la compensazione ecologica e la protezione dei siti naturalistici e paesaggistici d'importanza cantonale. Si propone di inserire in questo punto anche un rimando alle vigenti disposizioni di legge cantonali.	– Cantone FR	Proposta accolta. Testo modificato.

### 2.2.3 Punto 1.3: Oggetto del PSE

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Nel primo periodo del punto 1.3.1 citare tra gli altri interessi pubblici la protezione della natura.	– CDPNP	Proposta accolta.
I progetti risultanti dalla pianificazione pluriennale o da altre pianificazioni non devono poter essere definiti in modo vincolante nel PSE senza prima aver svolto la procedura del piano settoriale. Questi progetti devono essere elencati a titolo di spiegazione come presumibilmente rilevanti ai fini del piano settoriale, ma senza stadio di coordinamento.	– Cantone SO	Si tiene conto della proposta inserendo nella parte concettuale del PSE l'indicazione secondo cui i progetti risultanti dalla pianificazione pluriennale sono ripresi nel PSE nel quadro di un aggiornamento. Il processo di inserimento delle informazioni preliminari si basa sull'articolo 1 c OPIE. L'informazione preliminare ha un carattere informativo. Il coordinamento con i Cantoni a livello di contenuti (e non a livello territoriale) è svolto ai sensi dell'articolo 9 c LAEI (cfr. punto 4.2.2.c).
Figura al punto 1.3.2: l'«informazione preliminare» è attribuita alla procedura del piano settoriale, sebbene più avanti nel documento è stabilito che l'inserimento di progetti come pure la verifica dell'obbligo del piano settoriale sono antecedenti alla procedura del piano settoriale vera e propria. Il punto 1.3.2 (figura e testo) deve essere riesaminato e armonizzato in base a quanto sopra indicato e ai successivi punti della parte concettuale.	– Cantone SO	Il testo è stato leggermente adattato. Il grafico resta invariato, poiché l'informazione preliminare è parte della procedura del piano settoriale. Non rientra invece nella procedura del piano settoriale la pianificazione pluriennale; questa, tuttavia, funge da base per l'inserimento del progetto come informazione preliminare nel corrispondente elenco del piano settoriale (cfr. punto 4.2.2).

### 2.2.4 Punto 1.4: Scopo del PSE

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Trasferire in un punto separato le spiegazioni concernenti la procedura.	– Cantone SO	La proposta è superflua: la procedura è già trattata nel capitolo 4.
Descrivere meglio la ponderazione degli interessi e inserire il rimando al punto 3.2.	– Cantone SO	Proposta accolta. Rimando al punto 3.2 aggiunto.
1.4.1: integrare nell'elenco degli scopi della procedura del piano settoriale l'aspetto della partecipazione (art. 19 OPT)	– Cantone AG	Proposta respinta. Il punto non tratta gli scopi della <u>procedura</u> del piano settoriale, bensì del piano settoriale in quanto tale.
1.4.2.b (riguarda solo il testo tedesco): verificare i termini «Mitwirkung» e «Zusammenarbeit». Il termine utilizzato all'inizio del periodo «Mitwirkung» può essere frainteso (cfr. art. 19 OPT). In questo caso si tratta di «Zusammenarbeit» ai sensi dell'articolo 18 OPT.	– Cantone AG	Proposta accolta. Testo in tedesco rielaborato.
1.4.2: stabilire valori limite critici per il rumore e le radiazioni non ionizzanti al fine di poter distinguere tra i progetti fattibili e quelli che potrebbero violare le disposizioni.	– Cantone GE	Proposta respinta. Come si legge nel punto 1.4.2.b «in questa fase della procedura gli aspetti tecnici, economici e ambientali (come il rispetto dei limiti RNI/rumore) non possono essere esaminati in modo approfondito». In ogni caso nel PSE ci si assicura che i valori limite possano essere presumibilmente rispettati.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
1.4.2.b: aggiungere tra le autorità che definiscono le zone di pianificazione anche «altri uffici federali».	– CDPNP	Proposta accolta.
1.4.2/1.4.3: chiarire e illustrare la relazione tra gli stadi di coordinamento «risultato intermedio» e «dato acquisito», sanciti dal diritto in materia di pianificazione del territorio, e la definizione della zona di pianificazione e del corridoio di pianificazione specifica della LIE.	– Cantone AG – Cantone BE – Cantone GR – Cantone SO – Cantone VS – Cantone ZG	Proposta accolta. Il testo è stato rielaborato e sono state indicate con maggiore chiarezza le particolarità degli stadi di coordinamento specifici della LIE.
1.4.3: i progetti possono risultare anche al di fuori della pianificazione pluriennale; eventualmente sono inseriti come informazione preliminare nel piano settoriale.	– Swissgrid – AES	Proposta accolta. Testo rielaborato e rimando al punto 2.3.2 inserito.
1.4.3: nessun inserimento di progetti risultanti dalla pianificazione pluriennale come informazione preliminare al di fuori della procedura del piano settoriale.	– Cantone SO	Proposta considerata, si veda sopra il punto 2.2.3.
1.4.3.c. Dato acquisito: integrare questo punto con spiegazioni specifiche concernenti la zona di pianificazione e il corridoio di pianificazione.	– Cantone SO	Proposta respinta. Le relative spiegazioni specifiche sono riportate ai punti 4.2.4 e 4.2.5.

## 2.2.5 Punto 1.5: Obbligatorietà

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Spiegare e approfondire l'affermazione secondo cui Swissgrid svolge un compito pubblico, poiché si tratta di un aspetto di grande rilevanza giuridica.	– Cantone VS	Proposta parzialmente accolta. Il fatto che Swissgrid svolga un compito pubblico risulta dalla LAEI; pertanto, ulteriori precisazioni sono superflue. Integrato nel punto 1.1.2 il rimando alla corrispondente fonte bibliografica.
Snellire il punto ed evitare ripetizioni con lo strumento di lavoro «Concezioni e piani settoriali della Confederazione».	– Cantone ZG	Proposta respinta. Il PSE e lo strumento di lavoro devono essere comprensibili a prescindere l'uno dall'altro. Le ripetizioni sono inevitabili.
Aggiungere che una volta approvato dalla Confederazione un piano direttore cantonale è vincolante per tutte le autorità.	– Cantone SO	Proposta accolta. Testo integrato.
Specificare il principio secondo cui la procedura del piano settoriale e la procedura del piano direttore devono essere svolte per quanto possibile in modo parallelo; stabilire in modo più vincolante la necessità di un coordinamento tra i piani direttori e i piani settoriali al fine di evitare che l'adattamento dei piani direttori cantonali provochi ritardi nella pianificazione settoriale.	– Cantone SO – Swissgrid – AES	Proposta accolta. Testo rielaborato.
Verificare le affermazioni poco comprensibili concernenti l'eventuale mancata approvazione di un piano direttore. Affermazioni differenziate e più precise in merito potrebbero essere riprese dalla bozza del documento di lavoro dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) «Concezioni e	– Cantone AG	Proposta accolta. Testo rielaborato.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
piani settoriali della Confederazione» posta in consultazione (novembre 2021).		
Accordo di coordinamento: rimando errato all'articolo 1 <i>b</i> capoverso 2 OPIE anziché all'articolo 1 <i>d</i> capoverso 1 OPIE. Specificare che l'articolo 1 <i>d</i> capoverso 1 OPIE prescrive gli aspetti che devono essere disciplinati dall'accordo di coordinamento.	– Cantone AG	Proposta accolta. Rimando corretto e testo integrato.
1.5.3.b: poiché nel quadro del coordinamento è rilevante anche la Concezione «Paesaggio svizzero» integrare il testo di conseguenza.	– CDPNP – Cantone LU	Proposta accolta.

## 2.2.6 Punto 1.6: Struttura e rappresentazione

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
1.6.2: integrare la parte riguardante le schede di coordinamento, in particolare con spiegazioni riguardanti la zona di pianificazione e il corridoio di pianificazione.	– Cantone SO	Proposta respinta. Le spiegazioni materiali sulla zona di pianificazione e sul corridoio di pianificazione sono riportate ai punti 4.2.4 e 4.2.5.
1.6.3: al fine di semplificare l'individuazione dei documenti citati, anche in futuro, per rimandare a documenti ufficiali pubblicati sulle pagine web della Confederazione suggeriamo di utilizzare nel documento link brevi, invariati nel tempo.	– Cantone AG	Proposta accolta.

## 2.3 Pareri sul capitolo 2: Situazione iniziale

### 2.3.1 Punto 2.1: Rete esistente

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
La cartina è incompleta e deve essere integrata.	– Cantone NE	Proposta parzialmente accolta. La cartina raffigura soltanto le linee del livello di rete 1 ed è aggiornata. Non appena saranno disponibili i geodati conformemente all'articolo 26 <i>a</i> LIE, verrà pubblicata una cartina dettagliata su <a href="http://map.geo.admin.ch">map.geo.admin.ch</a> .

### 2.3.2 Punto 2.2: Le sfide per la pianificazione di rete

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Nessuna proposta		

### 2.3.3 Punto 2.3: rete prevista

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Effettuare una nuova audizione nel momento in cui saranno stati aggiornati l'elenco dei progetti previsti e la cartina.	– Cantone VD	Proposta respinta, i Cantoni sono già coinvolti ai sensi dell'articolo 9c LAEI, cfr. punto 2.2.3.

### 2.3.4 Punto 2.4: Le sfide per la procedura del piano settoriale

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Correzione della frase: «Attraverso la procedura del piano settoriale il diritto in materia di pianificazione del territorio offre un quadro <del>ideale</del> <u>ideale giuridico</u> per determinare e valutare tali interessi.»	– Swissgrid – AES	Proposta parzialmente accolta. Testo rielaborato.
Proposta di modifica del punto 2.4.2: «Le linee interrato (cavi interrati) impattano <del>molto</del> meno sul paesaggio rispetto alle linee aeree: gli <del>unici</del> <u>unici</u> elementi visibili sono p. es. i corridoi nelle foreste, <u>le opere di transizione</u> , i pozzi per le camere di giunzione e le strade di accesso.» Suggeriamo inoltre di aggiungere che l'utilizzo di una tecnologia di trasporto in determinati paesaggi deve essere praticamente esclusa (p. es. i cablaggi nelle zone golenali).	– Swissgrid – AES	Proposta accolta. Testo rielaborato.
È sbagliato affermare che «nel caso dei cavi interrati il rischio per la salute [...] è "weniger ausgeprägt"».	– Cantone VS	Proposta parzialmente accolta: traduzione corretta. La frase recita: «i non addetti ai lavori <u>ritengono</u> che, nel caso dei cavi interrati, il rischio per la salute legato alle radiazioni non ionizzanti [...] sia meno grave.»
La frase «Inoltre nel caso dei cavi interrati il rischio per la salute legato alle radiazioni non ionizzanti (comunemente dette elettrosmog) è ritenuto meno grave.» deve essere oggettivata; sarebbe inoltre ragionevole illustrare il comportamento effettivo delle radiazioni ionizzanti in caso sia di linea aerea sia di cavo interrato.	– Cantone ZG	Proposta parzialmente accolta. La frase intende esplicitare il fatto che spesso le sfide consistono nel confrontarsi con percezioni soggettive, nonostante esistano soluzioni equivalenti dal punto di vista oggettivo (rispetto dei valori limite). Un grafico presenterà il comportamento effettivo delle radiazioni non ionizzanti in caso sia di linea aerea sia di cavo interrato.
2.4.2: aggiungere nel testo che la discussione sulla tecnologia di trasporto nel quadro della procedura del piano settoriale non è esaustiva (vincolante per le autorità ma non per i proprietari dei fondi).	– CDPNP – Cantone LU	La proposta è superflua, si veda il punto 1.5.2.b: «Il PSE è una pianificazione vincolante per le autorità ma non costituisce un vincolo giuridico per i privati.»
Gli effetti dei cavi interrati sulla sicurezza della rete dovrebbero essere chiariti e considerati dalla società nazionale di rete. Quanto più è lungo un cavo interrato e tanto più è difficile garantire la sicurezza della rete. Questo aspetto dovrebbe essere considerato nell'elaborazione dei corridoi di pianificazione e comunicato chiaramente alle diverse parti in causa.	– Cantone VS	La proposta è superflua: la società nazionale di rete in qualità di gestore di rete ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAEI è tenuta a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. Questi criteri devono essere considerati nel quadro della pianificazione di rete di cui è responsabile la società nazionale di rete. Per quanto concerne la comunicazione si veda il punto 4.3.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Si dovrebbero sfruttare e considerare nel quadro della ponderazione degli interessi le sinergie con il progetto concernente l'infrastruttura ecologica della Confederazione. In effetti, le aree ai piedi dei piloni potrebbero essere strutturate a beneficio della biodiversità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cantone FR</li> <li>– Cantone GE</li> </ul>	La proposta è superflua, essendo già parte della Strategia Biodiversità Svizzera, da considerare in base al punto 1.1.2.
2.4.4, durata della procedura: per il rapido avanzamento della procedura servono chiarimenti accurati ed è utile coinvolgere in modo tempestivo i Cantoni interessati nonché, conformemente alle diverse fasi, anche altri partecipanti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cantone SO</li> <li>– Cantone ZH</li> <li>– Cantone VD</li> </ul>	Proposta accolta. Testo rielaborato.
2.4.4: in base alle esperienze di Swissgrid la procedura del piano settoriale dura tutt'ora da tre a sei anni, anziché i due anni previsti dalla legge sugli impianti elettrici. Di conseguenza non si può parlare di «una piccola parte dell'intero processo di realizzazione». Inoltre la procedura del piano settoriale costituisce un elemento centrale di un progetto di rete che implica conseguenze di vasta portata per il successivo progetto di costruzione e la procedura di approvazione dei piani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Swissgrid</li> <li>– AES</li> </ul>	Proposta accolta. Testo rielaborato.

## 2.4 Pareri sul capitolo 3: Principi concettuali per i progetti

### 2.4.1 Punto 3.1: Premessa

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
La premessa deve essere precisata e integrata con affermazioni sulla zona di pianificazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cantone SO</li> </ul>	Proposta accolta. Testo integrato.
Il PSE dovrebbe verificare se le disposizioni in materia ambientale (pag. 25) e paesaggistica (pag. 27) siano rilevanti al livello del piano settoriale e se una ponderazione degli interessi a questo livello sia effettivamente funzionale al principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cantone VS</li> </ul>	La proposta è superflua. Affermazioni sulla verifica dei criteri conformemente alle diverse fasi sono contenute in particolare nei punti 4.2.4 e 4.2.5.

### 2.4.2 Punto 3.2: Interessi in gioco: determinazione, ponderazione ed esame

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Completare e specificare gli elenchi nel punto 3.2 con ulteriori contenuti sul diritto materiale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cantone FR</li> <li>– Cantone GE</li> </ul>	Proposta respinta. Il punto 3.2 comprende soltanto l'elenco dei quattro elementi della verifica del PSE e la descrizione del processo di ponderazione. Non sono necessarie ulteriori spiegazioni dettagliate di diritto materiale, oggetto del punto successivo.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Precisare al punto 3.2 che i provvedimenti di ripristino e di sostituzione secondo la LPN non devono essere compresi nella ponderazione degli interessi. Inoltre andrebbe meglio chiarito quali uffici federali devono essere coinvolti nella ponderazione degli interessi e in quali fasi del processo.	– Cantone LU – CDPNP	Proposta respinta. In linea di principio gli interventi nelle zone protette non devono essere giustificati attraverso provvedimenti di ripristino e di sostituzione. Tuttavia, nella ponderazione generale degli interessi devono essere compresi nella valutazione pure i possibili provvedimenti, data la loro incidenza anche sull'ambiente e sui costi. Inoltre, nel quadro dell'istituzione del gruppo di accompagnamento (art. 1 e cpv. 4 OPIE) si evincono gli uffici che devono essere globalmente coinvolti nella ponderazione degli interessi.
Completare il primo principio generale come segue: «La ponderazione degli interessi deve essere illustrata in modo chiaro e ricostruibile».	– Cantone SO	Proposta accolta. Principio generale integrato.
Integrare il punto 3.3.2.c quanto segue: per quanto possibile, si devono evitare interventi anche nei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, nei corridoi faunistici di importanza sovregionale e nelle bandite federali di caccia.	– Cantone SZ	Proposta parzialmente accolta. I siti di riproduzione degli anfibi sono stati inseriti, mentre i corridoi faunistici e le bandite di caccia no, poiché non è esclusa la possibilità di erigervi dei piloni.
3.2 lettera b): sostituire il testo con «interessi concernenti la protezione dell'ambiente e della salute, in particolare degli inventari federali secondo la LPN, e la protezione dalle immissioni».	– Cantone VS	Proposta respinta. Il termine «ambiente» è generico e comprende anche gli aspetti legati alla salute.
Il ruolo degli uffici coinvolti nella ponderazione degli interessi (UFE e ARE) deve essere ripensato o meglio specificato. La ponderazione degli interessi deve essere svolta da un'autorità indipendente e non da un ufficio specializzato (UFE).	– Cantone ZG	Proposta respinta. Il ruolo degli Uffici si evince dalla LIE e non può essere modificato nel PSE.
Rendere più realistica la frase riguardante le misure volte a una maggiore considerazione degli interessi della pianificazione del territorio o dell'ambiente.	– CDPNP	Proposta respinta. L'ipotesi della CDPNP, secondo cui un'accurata preparazione della documentazione relativa alle domande contribuirebbe a ridurre gli oneri tecnici e i costi supplementari delle misure volte a una maggiore considerazione degli interessi della pianificazione del territorio o dell'ambiente, non può essere confermata nella pratica.
<p>Cancellare le due frasi seguenti: «Di conseguenza i provvedimenti da adottare, per esempio per proteggere l'ambiente, devono essere adeguati e necessari. Inoltre l'onere per la realizzazione di tali misure deve essere ragionevolmente proporzionale alla sua efficacia.»</p> <p>Nuove frasi: «Devono essere promosse in particolare le misure volte alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio naturale. I costi per l'attuazione di tali misure non devono essere ridotti se così facendo la loro efficacia potrebbe essere compromessa.»</p>	– CDPNP	Proposta respinta. Secondo la CDPNP queste due frasi suggeriscono che i provvedimenti da adottare per proteggere l'ambiente spesso non sono adeguati o necessari. Tale suggestione non è ravvisabile nelle due frasi che descrivono invece il processo di ponderazione degli interessi. Questo punto non tratta l'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente.
Nel secondo paragrafo di pagina 25 («Nell'ambito della ponderazione degli interessi va altresì tenuto conto che ...») il testo è formulato in modo unilaterale a favore dei	– CDPNP	Proposta respinta. Non si tratta di una formulazione unilaterale a favore dei progetti di costruzione riguardanti linee elettriche. Questa frase ricorda che la costruzione della rete di trasporto è

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
progetti di costruzione riguardanti linee elettriche rilevanti per il piano settoriale. Poiché gli interessi da ponderare hanno pari dignità, la frase deve essere rielaborata. Riformulare il periodo in modo che emerga la parità di trattamento degli interessi nazionali «conservare intatto un oggetto secondo l'articolo 5 LPN» e «progetti di costruzione riguardanti linee elettriche rilevanti per il piano settoriale».		di interesse nazionale; non tratta in modo esplicito della parità di trattamento dei diversi interessi nazionali.
Proposta di integrazione del testo: gli Uffici federali interessati devono essere coinvolti nella fase del processo «ponderazione degli interessi».	– CDPNP	Proposta respinta. Gli Uffici federali interessati sono coinvolti nel processo attraverso il gruppo di accompagnamento (v. punto 4.1.2.h).

### 2.4.3 Punto 3.3: Interessi pubblici rilevanti e principi pianificatori

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Oltre al divieto di recare pregiudizio, è rilevante anche lo sviluppo degli insediamenti di elevata qualità (art. 8a cpv. 1 lett. c LPT) e dei paesaggi, aspetto che dovrebbe quindi essere menzionato nell'elenco degli obiettivi della pianificazione del territorio a pagina 25. Nell'ambito degli insediamenti e dei paesaggi, tra i requisiti orientati alla protezione e alla conservazione si deve aggiungere l'interesse verso uno sviluppo di elevata qualità.	– Cantone AG	La proposta è superflua: se gli aspetti dello sviluppo degli insediamenti e dei paesaggi sono stati inseriti nelle corrispondenti pianificazioni significa che sono già stati considerati. Queste pianificazioni sono citate alla lettera b) e nel secondo punto dei principi generali.
Nel quadro della prevenzione, gli aspetti rilevanti ai fini ambientali devono essere considerati tempestivamente nella fase di pianificazione.	– Cantone AG	Proposta respinta. La considerazione del principio di prevenzione è già ampiamente presente al punto 3.2. Già la procedura del PSE in sé è uno strumento per attuare il principio di prevenzione.
I valori limite delle immissioni secondo la ORNI e l'OIF devono essere rispettati negli impianti esistenti, mentre per quanto riguarda il rumore nei nuovi impianti valgono i valori di pianificazione secondo l'OIF.	– Cantone AG – Cantone VS	Proposta ripresa nel suo contenuto.
Individuare tempestivamente eventuali conflitti con la protezione delle acque sotterranee e del suolo nonché con eventuali siti contaminati e tenerne conto nell'ulteriore pianificazione.	– Cantone AG	Proposta accolta.
Al punto 3.3 «Interessi pubblici rilevanti e principi pianificatori» rielaborare la suddivisione degli interessi pubblici e precisare i corrispondenti principi generali.	– Cantone BE	Proposta parzialmente accolta. La suddivisione non è stata rielaborata poiché corrisponde alla suddivisione, già affermata nella pratica, nello schema di valutazione.
Verificare la possibilità di creare un quadro orientativo per l'aspetto economico concernente una possibile ponderazione con gli altri tre aspetti.	– Cantone BE	La proposta è stata considerata. Il legislatore ha consapevolmente rinunciato a stabilire un fattore dei costi aggiuntivi per le linee di trasporto di elettricità. Tuttavia l'UFE sta elaborando una prassi che tiene conto di questa proposta del Cantone.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Al punto 3.3.1.b emerge chiaramente la necessità di coordinare la pianificazione della Confederazione con i piani direttori e le «concezioni concernenti il paesaggio» dei Cantoni. L'inventario del Cantone di Friburgo comprende dodici paesaggi di importanza cantonale, integrati nel piano direttore cantonale che attualmente è stato posto in consultazione pubblica. In questi perimetri andrebbe successivamente valutata in modo approfondito l'integrazione nel paesaggio delle linee di trasporto, analogamente agli oggetti dell'IFP.	– Cantone FR	Si prende atto della proposta. Il coordinamento auspicato dal Cantone sarà esaminato nel quadro dei futuri progetti di costruzione riguardanti linee elettriche. Per completezza si ricorda che la rielaborazione delle pianificazioni direttrici non influisce direttamente sulle linee esistenti.
La bozza del testo presenta alcuni aspetti poco chiari riguardanti il rispetto dei valori limite delle immissioni e dell'impianto stabiliti dalla ORNI. Si richiede pertanto una precisazione.	– Cantone FR – Cantone GE – Cantone VS	Si prende atto della proposta. Il testo nel punto 3.3.2.a è stato modificato.
Il punto 3.3.1 (Aspetti di pianificazione del territorio) alla lettera a riguarda la protezione delle aree insediative. Il testo, dalla formulazione aperta, va precisato, specificando che anche se il risultato della ponderazione degli interessi è a sfavore della cultura della costruzione e degli insediamenti o dei monumenti protetti questi devono essere comunque per quanto possibile protetti. Occorre chiarire che gli interventi possono essere accettati solamente in una seconda fase, ossia dopo una ponderazione generale degli interessi e tenendo conto della più ampia protezione possibile.	– Cantone LU	Proposta respinta. Il PSE non definisce l'entità della protezione di singoli beni. In questo senso sono determinanti le leggi, le ordinanze e la giurisprudenza. Di conseguenza la parte concettuale si limita a descrivere la procedura per lo svolgimento della ponderazione degli interessi.
Se interessate da un progetto di linea elettrica, anche le superfici agricole al di fuori delle superfici per l'avvicendamento delle colture dovrebbero essere per quanto possibile protette; perlomeno dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito della ricerca di varianti, dell'ottimizzazione del tracciato della linea o della scelta tecnica.	– Cantone NE	La proposta è superflua, si veda il punto 3.3.1.d e il principio generale.
Gli interessi compresi nella ponderazione devono essere nettamente distinti dalle disposizioni di legge e nella ponderazione non dovrebbero essere menzionati allo stesso livello (punti 3.3.1 e 3.3.2).	– Cantone NE	Si prende atto della proposta. Il testo descrive la diversa applicazione dei criteri. Si tiene già conto dell'oggetto della proposta nel quadro della procedura del piano settoriale.
Citare al punto 3.3.2.c gli articoli 5 e 7 della legge federale sulle foreste (LFo).	– Cantone NE	Proposta accolta. Rimando agli articoli inserito.
Completare l'elenco al punto 3.3.2.c con i siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale.	– Cantone NE – Cantone ZH – CDPNP	Proposta accolta. Testo integrato.
Tra i principi generali, sarebbe opportuno citare anche i parchi naturali regionali e nazionali. La frase «Il paesaggio va protetto» potrebbe essere chiarita, per esempio facendo riferimento ai livelli di protezione.	– Cantone NE	Proposta respinta. Il principio generale comprende tutte le zone protette e pertanto non è necessario precisarlo.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Dal punto di vista turistico (a integrazione degli aspetti paesaggistici) i citati principi economici generali si riferiscono solamente agli aspetti economici del progetto di linea. Bisognerebbe invece aggiungere anche il concetto delle conseguenze economiche degli interventi sui progetti e sui luoghi attraversati dal tracciato di una linea. Si pensi ad esempio alla perdita di attrattività di una località turistica a seguito della realizzazione di una linea elettrica.	– Cantone NE	Proposta respinta. Il pilastro dell'economicità si basa unicamente sull'analisi dei costi del ciclo di vita del progetto. L'impatto sul paesaggio viene valutato sotto il profilo qualitativo (e non quantitativo) e come tale confluisce nella valutazione.
È necessario inserire un principio generale specifico per i terreni agricoli: I terreni agricoli vanno protetti. Laddove sia inevitabile un utilizzo delle superfici per l'avvicendamento delle colture (FFF), queste devono essere compensate all'interno della regione.	– Cantone SO	Proposta respinta. Il pertinente principio generale è già sufficiente.
Verificare la possibilità di integrare il tema dei pericoli naturali.	– Cantone SO	Proposta accolta. Testo integrato con gli aspetti tecnici di sicurezza.
La ponderazione degli interessi deve essere effettuata conformemente alla corrispondente fase. Gli interessi vanno individuati, valutati e ponderati: si tratta, come già descritto, di un processo prevalentemente qualitativo. La ponderazione deve essere illustrata in modo trasparente e ricostruibile per tutti. Il primo paragrafo a pagina 32 deve essere completato di conseguenza.	– Cantone SO	Proposta respinta. Diversi punti del PSE (in particolare punto 3.2) tengono già conto di questi aspetti.
Al punto 3.3.2.a occorre illustrare in che modo si può garantire il rispetto dei valori limite della ORNI e dell'OIF. Inoltre va spiegato come affrontare eventuali conflitti tra obiettivi, qualora al rispetto dei valori limite si contrappongano degli interessi rilevanti.	– Cantone UR	Proposta respinta. In linea di principio le nuove linee sono progettate in modo da rispettare i valori limite determinanti della ORNI <sup>6</sup> e dell'OIF <sup>7</sup> . Qualora emergessero comunque dei conflitti, vengono esaminati per ogni singolo caso nel quadro della ponderazione degli interessi.
L'ultimo principio generale dovrebbe essere così riformulato: «Le acque sotterranee dovrebbero essere per quanto possibile protette e gli interventi nelle relative zone di protezione evitati».	– Cantone VS	Proposta respinta. Le spiegazioni richieste sono già contenute nel testo.
Integrare il testo aggiungendo le conseguenze giuridiche della valutazione della computabilità da parte della ECom nel quadro della procedura del piano settoriale.	– Cantone VS	Proposta respinta. Nel PSE non spetta alla ECom decidere in merito alla computabilità dei costi. Le definizioni del Consiglio federale sono vincolanti per la ECom (al pari delle ordinanze).
Il principio generale «I requisiti per i criteri tecnici devono essere tassativamente rispettati nella pianificazione dei progetti di costruzione riguardanti linee elettriche.» deve essere attenuato.	– Cantone ZG	Proposta respinta. Questi criteri rappresentano dei requisiti minimi e pertanto costituiscono disposizioni assolute.
Proposta: nel secondo principio generale eliminare l'espressione «per quanto possibile». Nella versione francese del terzo principio	– CDPNP	Proposta respinta. Il paesaggio non gode di una protezione assoluta. Anche in questo caso vale il principio di una ponderazione generale degli inte-

<sup>6</sup> Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

<sup>7</sup> Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
generale l'espressione «en principe» va sostituita con «sauf impératifs incontournables et dûment arguments et validés».		ressi. In determinate circostanze si deve poter intervenire anche in presenza di paesaggi incontaminati.
Il testo concernente la protezione delle aree insediative al punto 3.3.1.a ha una formulazione troppo aperta. In linea di principio occorre tenere conto di una cultura della costruzione di qualità nonché degli insediamenti e dei monumenti storici protetti. Se la ponderazione degli interessi risulta a sfavore di tali beni, questi devono essere comunque, per quanto possibile, tutelati. Pertanto le aree insediative degne di protezione o protette non sono a disposizione fin dall'inizio (formulazione obbligatoria, anziché semplice tutela). Solamente in una seconda fase, dopo una ponderazione generale degli interessi e offrendo la più ampia tutela possibile, sono accettabili eventuali interventi. Proposta: riformulare il testo tenendo conto di quanto indicato.	– CDPNP	Proposta respinta, poiché superflua: tiene conto di questo aspetto il principio generale secondo cui il progetto di costruzione non deve compromettere la qualità delle aree insediative. È ovvio che il principio della tutela delle aree insediative si applica anche nel caso in cui sia necessario un intervento.
Punto 3.3.1.b: integrazione: «Il progetto deve essere in linea con i piani vigenti e/o in fase di elaborazione concreta. <u>In particolare, devono essere considerati i piani per la conservazione e la valorizzazione dei biotopi e i piani volti a migliorare la funzionalità delle relative interrelazioni.</u> Esaminando la conformità...»	– CDPNP	Proposta ripresa nel suo contenuto. Punto 3.3.2.c (foresta e biotopi) integrato di conseguenza.
Punto 3.3.2.b: integrazione del testo: ... Per esempio, occorre mantenere libere le visuali più interessanti in direzione di oggetti e <u>paesaggi di particolare attrazione, quali campanili, beni culturali e naturalistici di un certo interesse</u> , edifici rappresentativi ecc.	– CDPNP	Proposta accolta. Testo integrato.
Punto 3.3.2: integrazione riguardante la protezione delle specie (p. es. considerare le specie di uccelli protette nella scelta del tracciato delle linee e della tecnologia di trasporto).	– CDPNP	Proposta accolta. Punto 3.3.2.c e principi generali integrati.
Punto 3.3.2.c: nel quarto periodo del punto c) cancellare l'espressione «per quanto possibile».	– CDPNP	Proposta respinta. L'intervento in un biotopo deve rimanere possibile in determinate circostanze, nel caso in cui non sia escluso per motivi giuridici.
Punto 3.3.4.a: riformulazione: «È evidente che le varianti per un progetto di costruzione di una linea elettrica hanno ripercussioni diverse sul territorio e sull'ambiente, in particolare sul paesaggio. <u>Tenendo conto per tempo delle sfide nell'ambito della pianificazione è possibile contenere i costi delle misure di ottimizzazione. Così facendo non si mette in discussione a priori l'economicità di una variante.</u> »	– CDPNP	Proposta respinta. Nel quadro del processo del PSE le misure di ottimizzazione sono pianificate sin dall'inizio. Questo punto del testo è già stato verificato in modo approfondito: non sono opportuni suoi adattamenti.
Nel principio generale al punto 3.3.5, il potenziale di un raggruppamento dovrebbe essere esaminato non solo dal punto di vista	– Verein Region Zürichsee-Linth	Implicitamente il testo tiene già conto di questo aspetto oppure la proposta è priva di oggetto: la verifica del potenziale di raggruppamento comprende l'esame dei prerequisiti fattuali di base per

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
geografico e tecnico, ma anche per quanto riguarda tutti gli interessi in gioco.		il raggruppamento. Se questi requisiti sono soddisfatti, si elabora una variante di raggruppamento che viene poi valutata in relazione a tutti gli interessi pubblici, come proposto.
Nel principio generale al punto 3.3.1.d chiarire quando un raggruppamento delle linee di trasporto con altre infrastrutture lineari è da considerare «opportuno».	– Verein Region Zürichsee-Linth	Proposta accolta. Il terzo principio generale è stato integrato.
Specificare i principi generali ai punti 3.3.1 e 3.3.5: il potenziale di un raggruppamento di infrastrutture deve essere considerato sia nelle nuove costruzioni sia nell'ambito di ampi lavori di manutenzione e dei risanamenti.	– Verein Region Zürichsee-Linth	Proposta respinta: la parte generale del PSE può comprendere solamente disposizioni concernenti la procedura del PSE. Se un risanamento è assoggettato all'obbligo del PSE, nell'ambito della procedura del PSE viene preso in esame un raggruppamento, come proposto.
È necessario garantire una ponderazione maggiore ai principi generali formulati al punto 3.3 concernenti la protezione delle aree insediative, dei terreni agricoli e del paesaggio. Inoltre tra i principi generali va aggiunta la protezione delle aree di svago.	– RWU	Proposta priva di oggetto. La protezione delle aree di svago è già compresa nel quadro della considerazione della qualità delle aree insediative e della conformità con i piani cantonali e con altri piani. Nello schema di valutazione sono ponderati i diversi criteri, tuttavia tale ponderazione non deve essere sopravvalutata: i risultati dello schema di valutazione (cfr. punto 3.4) fungono da base (di discussione) per una ponderazione generale degli interessi nell'ambito della procedura del PSE. Si rinuncia a una regolamentazione nella parte concettuale del PSE.
<p>Modificare il principio generale a pagina 26 come segue: «Nell'elaborazione delle varianti di corridoio va rispettato il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo. Dove opportuno, va <u>considerato il data la priorità al</u> potenziale di raggruppamento con altre infrastrutture lineari (linee elettriche e mezzi di trasporto).»</p> <p>Analogamente si propone un adattamento del principio generale a pagina 32: «Nel caso esista un potenziale, dal punto di vista tecnico e geografico, per un utilizzo multifunzionale di un'infrastruttura, <u>si esamina con una corrispondente «variante di raggruppamento» se tale potenziale debba essere sfruttato</u> si elabora e si tratta in via prioritaria una corrispondente "variante di raggruppamento".»</p>	– SAB	Proposta respinta. Le attuali formulazioni, ossia che, dove opportuno, va considerato il potenziale di raggruppamento, e che lo sfruttamento di tale potenziale deve essere esaminato attraverso una corrispondente variante, rispettano sufficientemente il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo. Non è opportuno dare la priorità al raggruppamento a discapito di altri interessi. Per ogni caso specifico va effettuata una ponderazione generale degli interessi.

#### 2.4.4 Punto 3.4: Schema di valutazione per gli elettrodotti

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Ai fini dell'applicazione e dell'obbligatorietà dello schema di valutazione è necessario formulare principi generali vincolanti.	– Cantone AG	Proposta parzialmente accolta. Nelle spiegazioni è stato aggiunto che lo schema di valutazione e il relativo manuale non sono vincolanti.
Le spiegazioni devono illustrare in che modo l'UFE intenda procedere all'eventuale aggiornamento dello schema di valutazione e	– Cantone AG	Proposta parzialmente accolta. Le spiegazioni sono state integrate di conseguenza.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
del manuale, in particolare indicare quali servizi come minimo coinvolgere e in che modo effettuare l'audizione dei Cantoni.		
Nello schema di valutazione per gli elettrodotti, per i nuovi corridoi di linee e per gli smantellamenti di linee il limite tra dissodamenti di piccole e di grandi superfici va innalzato a 5000 m <sup>2</sup> .	– Cantone SG	Non si entra nel merito della proposta, poiché lo schema di valutazione per gli elettrodotti non è un elemento costitutivo del piano settoriale, ma uno strumento di lavoro finalizzato a individuare gli interessi in gioco. Si prende atto dell'indicazione sul diverso limite tra dissodamenti di piccole e di grandi superfici nello schema di valutazione e nella LFo <sup>8</sup> .
Lo schema di valutazione deve essere rielaborato al fine di precisare alcuni passaggi poco chiari.	– Cantone VS	La proposta è accolta. Tuttavia, poiché lo schema di valutazione non fa parte del PSE, la sua rielaborazione verrà effettuata, se necessario, in un secondo momento.
Lo schema di valutazione per gli elettrodotti dovrebbe essere parte integrante della parte concettuale e non solo un documento a cui rinviare.	– Cantone ZG	Proposta respinta. Lo schema di valutazione per gli elettrodotti non è un elemento del piano settoriale, bensì uno strumento di lavoro finalizzato a individuare gli interessi in gioco. I requisiti che contiene devono poter essere adattati.
Indicare correttamente il rimando allo schema di valutazione per gli elettrodotti.	– Cantone ZG	Proposta accolta.
Modifica del testo: anche la considerazione dei servizi ecosistemici si traduce in una valutazione quantitativa.	– CDPNP	Proposta respinta. I servizi ecosistemici non vengono valutati. Tali calcoli si basano in ultima analisi su una valutazione qualitativa.

## 2.5 Pareri sul capitolo 4: Utilizzo del piano settoriale

### 2.5.1 Punto 4.1: Organizzazione

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Punto 4.1.2.h, Gli attori e loro compiti, Gruppo di accompagnamento, pagina 36: «L'UFE può invitare altri Uffici specializzati e organizzazioni a collaborare nel gruppo di accompagnamento. <u>I gestori della rete di distribuzione interessati dalle misure di accompagnamento devono essere integrati nel gruppo di accompagnamento.</u> »	– DSV	La proposta è parzialmente considerata: viene aggiunto il rimando ai corrispondenti gestori della rete di distribuzione, mentre viene respinta una loro partecipazione obbligatoria. In linea di principio Swissgrid è tenuta a coordinare la pianificazione con gli interessi di altri gestori di infrastrutture coinvolti, per esempio i gestori della rete di distribuzione, i gestori di rete esteri e gli utenti della rete, e ad affrontare questi aspetti nel gruppo di accompagnamento. L'attuale regolamentazione «aperta» consente, se necessario, di invitare nel gruppo di accompagnamento le parti direttamente coinvolte e come tale tiene già conto della proposta.
La composizione e il ruolo del gruppo di accompagnamento (lett. h) devono essere disciplinati in modo vincolante e precisati.	– Cantone AG	Proposta respinta. La composizione del gruppo di accompagnamento (GA) risulta dall'articolo 1 e capoverso 4 OPIE, mentre il suo ruolo e il compito principale dagli articoli 1 f capoverso 2 e 1 g capoverso 2.

<sup>8</sup> Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0)

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
		verso 3 OPIE. Non è necessario disciplinare ulteriormente in modo vincolante i compiti del gruppo di accompagnamento.
Il compito dei Cantoni (lett. f) deve essere differenziato in base ai diversi ruoli dei partecipanti e delle parti coinvolte e mediante una precisazione della procedura conformemente al punto 4.2.4.	– Cantone AG	Proposta accolta. Sono stati illustrati i diversi ruoli e compiti dei Cantoni. Il riferimento alla rappresentanza degli Uffici e delle organizzazioni regionali nonché dei Comuni da parte dei Cantoni è stato cancellato.
Integrare il punto 4.2.2.d specificando che l'UFE deve informare i Cantoni in merito a nuovi progetti da inserire come «informazione preliminare» nel piano settoriale.	– Cantone AG	Proposta accolta.
Per ragioni di trasparenza, come avvenuto sinora le associazioni e le aziende elettriche devono essere informate in merito a nuovi progetti.	– Cantone AG	Proposta respinta. Poiché in futuro sul sito dell'UFE verrà pubblicato l'elenco riguardante l'informazione preliminare, le associazioni e le aziende elettriche saranno sufficientemente informate in proposito.
I progetti assoggettati all'obbligo di notifica devono essere descritti in modo più dettagliato.	– Cantone AG	Proposta accolta. Il testo alla lettera d è stato integrato: sono assoggettati all'obbligo di notifica in particolare i piani di utilizzazione (speciale) nonché i grandi progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, per esempio le infrastrutture stradali.
Per quanto riguarda la pianificazione del territorio occorre indicare al punto 4.1.2 che anche gli aspetti ambientali, nello specifico paesaggistici, costituiscono interessi pubblici che i Cantoni sono tenuti a considerare.	– Cantone LU	Proposta accolta. Testo adattato.
Occorre stabilire il processo e i criteri della verifica della rilevanza ai fini del piano settoriale.	– Cantone SO	Nel punto 4.2.3 si tiene già conto di questo aspetto.
Il tema dello sfruttamento del potenziale di riordino delle linee esistenti deve essere approfondito maggiormente e affrontato in uno specifico (nuovo) capitolo del documento che tratti anche i livelli di rete inferiori rispetto a quelli del PSE.	– Cantone TI	La proposta è già in parte considerata. Se rilevante per il rispettivo progetto, nel PSE è già verificato il potenziale di riduzione dell'impatto sull'ambiente attraverso misure riguardanti la rete di distribuzione (raggruppamento, cablaggio, posa).
Al punto 4.1.2 sarebbe opportuno specificare che, oltre alle competenze tecniche, i membri del gruppo di accompagnamento devono disporre anche di capacità di dialogo e delle necessarie competenze decisionali che permettano loro di essere disponibili al confronto e al compromesso.	– Cantone TI	La proposta è già considerata nella corrispondente formulazione al punto 4.1.2.h.
Specificare che spetta in primo luogo all'UFE, in qualità di autorità direttiva, far rispettare il termine per la procedura del piano settoriale di due anni previsto dalla LIE.	– Swissgrid – AES	Proposta respinta. È già stabilito al punto 4.1.2 che l'UFE dirige la procedura del PSE in qualità di autorità direttiva, il che naturalmente include anche il rispetto di tutte le disposizioni procedurali applicabili. La parte concettuale non può delimitare questo obbligo che riguarda tutti gli Uffici specializzati coinvolti nella procedura.
Le affermazioni relative alle attività di informazione al pubblico dei Cantoni non sono sufficienti e dovrebbero essere rielaborate.	– Swissgrid – AES	Proposta non presa in considerazione in quanto incompleta o troppo poco specifica.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Integrazione della prima frase alla lettera f): «I Cantoni interessati rappresentano nella procedura del piano settoriale i loro interessi pubblici (in particolare riguardo la pianificazione del territorio <u>e l'ambiente e il paesaggio</u> ) e le esigenze...»	– CDPNP	Proposta ripresa nel suo contenuto. Il testo è stato adattato.

## 2.5.2 Punto 4.2: Procedura

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Precisare i punti 4.2.4 e 4.2.5 in merito al ruolo dei Cantoni nella fase di audizione e partecipazione nonché il rimando al gruppo di accompagnamento.	– Cantone AG	Proposta accolta. Inserito il rimando all'articolo 19 OPT. Nella parte riguardante il gruppo di accompagnamento inserito il rimando al punto 4.1.2.h.
Nei grafici che descrivono la procedura (figure 9 e 10) la fase «Consultazione / partecipazione» va integrata con la possibilità per i Cantoni di trasmettere un parere ufficiale.	– Cantone AG	Proposta parzialmente presa in considerazione. Dopo aver consultato il Cantone è emerso che con questa proposta intendeva assicurarsi di potersi esprimere in merito alla documentazione già prima dell'audizione. Questa proposta può essere considerata come segue: i membri del gruppo di accompagnamento coordinano preventivamente la loro posizione all'interno del Cantone. Testo integrato nei punti 4.2.4.d e 4.2.5.d.
Verificare se le affermazioni chiave dei rispettivi paragrafi del punto 4.2.6 debbano essere rese vincolanti.	– Cantone AG	Proposta accolta. Sono state inserite due affermazioni vincolanti.
La possibilità di inserimento dell'informazione preliminare da parte dell'UFE non è opportuna. Proposta: i principi vincolanti per le autorità, come pure la collaborazione con i Comuni interessati, devono orientarsi all'OPT.	– Cantone SO	Proposta respinta, cfr. punto 2.2.3.
I progetti possono essere inseriti nel PSE come indicazioni vincolanti unicamente nel caso in cui sia stata svolta anche una procedura del piano settoriale secondo l'OPT.	– Cantone SO	Proposta respinta, cfr. punto 2.2.3.
Le fasi della procedura devono essere precisate e meglio armonizzate con gli stadi di coordinamento secondo la LPT.	– Cantone ZG	La proposta è già considerata. Le spiegazioni corrispondenti sugli stadi di coordinamento si trovano in particolare ai punti 4.2.2, 4.2.4 e 4.2.5. La procedura suddivisa in due fasi risulta già dalla LIE.
4.2.3: Manca una spiegazione precisa dei criteri in base ai quali si può rinunciare all'avvio di una procedura del piano settoriale per una circostanza eccezionale.	– Cantone ZH	Si prende atto della proposta. I criteri per la verifica dell'obbligo del piano settoriale o per una rinuncia al piano settoriale si evincono dagli articoli 1a e 1b OPIE. Si rimanda ai corrispondenti materiali per l'adattamento dell'OPIE.
4.2.6: Modifica proposta: «In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti, o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, su richiesta dei Cantoni, o d'ufficio, l'UFE riesamina il PSE o singole schede di coordinamento. Nell'ambito di questo riesame si assicura in particolare che	– Swissgrid – AES	Proposta accolta.

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
un adeguamento del piano settoriale avvenga solamente se l'interesse dell'adeguamento stesso è superiore all'interesse della sicurezza di pianificazione.»		

### 2.5.3 Punto 4.3: Informazione al pubblico

Proposta	Proponente	Accolta/respinta
Verificare in che misura sia tassativamente necessaria una convenzione sulle prestazioni.	– Cantone AG	Proposta accolta. Le convenzioni sulle prestazioni non sono obbligatorie; possono essere stipulate se il Cantone deve erogare prestazioni di notevole entità (art. 9e cpv. 2 LAEI).

## Allegato: Elenco dei pareri pervenuti nel quadro della procedura di audizione e partecipazione

### Cantoni

- AR - Cantone di Appenzello Esterno
- AI - Cantone di Appenzello Interno
- AG - Cantone di Argovia
- BE - Cantone di Berna
- BL - Cantone di Basilea Campagna
- BS - Cantone di Basilea Città
- FR - Cantone di Friburgo
- GE - Cantone di Ginevra
- GL - Cantone di Glarona
- GR - Cantone dei Grigioni
- LU - Cantone di Lucerna
- NE - Cantone di Neuchâtel
- NW - Cantone di Nidvaldo
- OW - Cantone di Obvaldo
- SG - Cantone di San Gallo
- SH - Cantone di Sciaffusa
- SO - Cantone di Soletta
- SZ - Cantone di Svitto
- TI - Cantone Ticino
- TG - Cantone di Turgovia
- UR - Cantone di Uri
- VS - Cantone del Vallese
- VD - Cantone di Vaud
- ZG - Cantone di Zugo
- ZH - Cantone di Zurigo

### Commissioni

- ECom - Commissione federale dell'energia elettrica
- CFNP - Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio

### Organizzazioni e associazioni

- Arbeitsgruppe Berggebiet
- DSV - Associazione mantello dei gestori svizzeri di reti elettriche
- CDPNP – Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
- RWU - Regionalplanung Winterthur und Umgebung
- SAB - Gruppo svizzero per le regioni di montagna
- SL-FP - Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
- Verein Region Zürichsee-Linth
- AES - Associazione delle aziende elettriche svizzere

### Altri

- Swissgrid